



REGIONE BASILICATA

**DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E
I SERVIZI ALLA COMUNITÀ
Ufficio Formazione e Qualità delle Politiche Formative**

**Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione
delle Esperienze - DRIVE
(D.G.R. n. 845/2017 e s.m.i., art. 5)**

**Procedura di aggiornamento del sistema regionale degli standard
professionali, formativi, di certificazione e di attestazione**

Art. 1 **(Finalità e principi)**

1. L'aggiornamento del sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione (in breve "sistema degli standard") è complessivamente rivolto ad assicurare, nel tempo, la coerenza e l'effettività dei riferimenti in esso contenuti rispetto ai loro ambiti d'uso.
2. L'aggiornamento del sistema degli standard ha natura stabile ed è parte del processo di programmazione delle politiche di istruzione, formazione e lavoro, in modo integrato con la complessiva azione della Regione Basilicata.
3. L'aggiornamento del sistema degli standard avviene nel rispetto ed in applicazione dei seguenti principi:
 - a) significatività del valore delle modifiche introdotte, in termini di impatti, sull'attuazione delle politiche regionali, sul funzionamento del mercato del lavoro e sulla conformità con l'evoluzione delle norme di indirizzo e cogenti;
 - b) promozione ed esercizio di modalità partenariale e di schemi di *governance*, nella più generale logica del dialogo sociale;
 - c) coerenza con i processi normativi a livello nazionale, nel rispetto del riparto delle competenze fra Stato e Regioni, con particolare riferimento alla regolamentazione di professioni e attività.

Art. 2 **(Ufficio regionale competente)**

1. L'Ufficio Formazione e Qualità delle Politiche Formative della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità della Regione Basilicata è individuato quale "Ufficio regionale competente" della presente Procedura.
2. L'Ufficio regionale competente, con l'eventuale supporto di competenze specialistiche ed *expertise*, cura l'aggiornamento, nonché la realizzazione, l'implementazione, la gestione, l'adeguamento e la manutenzione evolutiva del sistema degli standard, anche ai fini del recepimento o dell'attuazione della normativa di riferimento relativa alla regolamentazione di professioni e attività, e provvede, altresì:

- a) all'aggiornamento del sistema informativo di supporto alla gestione del sistema degli standard e all'implementazione del portale web all'uopo predisposto (www.sistemastandard.regione.basilicata.it), definito in coerenza con quanto previsto al par. 1.4, delle "Linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze", di cui al D.l. 5 gennaio 2021, che costituisce il riferimento unitario e formale di comunicazione pubblica delle variazioni avvenute;
- b) alle eventuali azioni di supporto nei confronti dei soggetti interessati.

Art. 3
(Gruppo Tecnico Standard)

- 1. Il Gruppo Tecnico Standard (in breve "GTS") è composto da:
 - a) Dirigente dell'Ufficio Formazione e Qualità delle Politiche Formative o suo delegato (Presidente)
 - b) n. 4 rappresentanti degli Uffici regionali della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità e, nello specifico:
 - i. n. 2 rappresentanti (di cui uno con funzione di Segretario) dell'Ufficio Formazione e Qualità delle Politiche Formative;
 - ii. n. 1 rappresentante dell'Ufficio competente nelle materie di politiche del lavoro e giovanili;
 - iii. n. 1 rappresentante dell'Ufficio competente nelle materie di programmazione e attuazione di interventi per la scuola e l'università;
 - c) n. 1 rappresentante dell'Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata (A.R.L.A.B.);
 - d) n. 1 rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Basilicata
 - e) rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul territorio regionale.
- 2. Alle sedute del GTS possono, altresì, partecipare, di volta in volta e in ragione delle materie trattate, rappresentanti di altre Direzioni Regionali ed esperti esterni, anche con funzione di supporto tecnico, senza diritto di voto.

3. Il "Gruppo Tecnico Standard" svolge i seguenti compiti:
 - a) formula indirizzi in materia di aggiornamento ed evoluzione degli standard professionali regionali ed indica, eventualmente, l'ordine di priorità con cui procedere agli interventi di realizzazione di nuovi standard professionali;
 - b) individua, su eventuale richiesta dell'Ufficio regionale competente, esperti di settore da impegnare nei lavori di realizzazione di nuovi standard professionali o di aggiornamento di standard esistenti;
 - c) esprime pareri consultivi in merito a nuovi standard professionali, realizzati dall'Ufficio regionale competente, nonché a interventi di revisione, aggiornamento, sviluppo, manutenzione evolutiva di standard professionali esistenti, antecedentemente alla loro approvazione, fatta eccezione per gli standard relativi alla regolamentazione di professioni e attività e agli interventi di cui al successivo art. 5.
4. Il coordinamento delle attività del GTS è a cura della Segreteria Tecnica (in breve "ST") che è istituita presso l'Ufficio regionale competente.
5. I pareri di cui al comma 3, lett. c), sono richiesti dalla ST ed espressi tramite procedura telematica scritta.
6. Successivamente all'entrata in vigore del presente dispositivo, l'Ufficio regionale competente provvede, con provvedimento dirigenziale, all'approvazione di un apposito Disciplinare del GTS.

Art. 4

(Revisione e sviluppo degli standard professionali e formativi)

1. Il processo di revisione e sviluppo degli standard professionali e formativi è condotto dall'Ufficio regionale competente.
2. L'Ufficio regionale competente può attivare il processo di cui al comma precedente anche attraverso l'esame sistematico di documentazione ed eventuale acquisizione di informazioni dai soggetti potenzialmente interessati, con riferimento a:
 - a) bisogni espressi da Amministrazioni pubbliche, ivi comprese le altre Direzioni Regionali, dal partenariato economico e sociale regionale, inclusa la bilateralità, secondo le modalità di cui al comma 3;

- b) congruenza ed effettivo impiego degli standard professionali e formativi nell'ambito della programmazione e dell'attuazione delle politiche regionali;
 - c) evoluzione del quadro normativo, anche con riferimento alla regolamentazione di professioni e attività.
3. I soggetti di cui al comma 2, lett. a), possono proporre istanze, adeguatamente motivate, di aggiornamento degli standard professionali, utilizzando l'apposita modulistica (All. A1), fatta eccezione per gli standard relativi alla regolamentazione di professioni e attività. L'Ufficio regionale competente, a seguito di verifica mediante apposita istruttoria di adeguatezza tecnica e coerenza metodologica della proposta, trasmette la documentazione al "GTS" per gli adempimenti di cui al precedente art. 3, comma 3, lett. c).
4. Gli standard relativi a nuovi profili professionali (standard professionali) e a nuove qualificazioni (standard formativi), anche con riferimento alla regolamentazione di professioni e attività, sono approvati con Deliberazione di Giunta Regionale, così come l'eliminazione di standard professionali e formativi esistenti.
5. Gli aggiornamenti di standard professionali e formativi esistenti, anche con riferimento alla regolamentazione di professioni e attività, sono approvati con provvedimento dirigenziale dell'Ufficio regionale competente.

Art. 5

(Altri interventi sugli standard professionali e formativi)

1. L'Ufficio regionale competente può disporre altri interventi di aggiornamento degli standard professionali e formativi esistenti:
- a) per assicurare la continuità di coerenza con l'evoluzione della struttura e dei contenuti del "Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali" (QNQR), nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8, del D.Lgs. n. 13/2013;
 - b) in ipotesi di eventuali evoluzioni normative cogenti e/o Accordi/Intese in materia di standard professionali e formativi a livello regionale, nazionale o comunitario.
3. Gli interventi di cui al presente articolo sono approvati con provvedimento dirigenziale dell'Ufficio regionale competente.

Art. 6
(Tutela della privacy)

1. Tutti i dati personali dei componenti del GTS, nonché dei soggetti di cui ai precedenti art. 3, comma 2 e comma 3, lett. b) e art. 4, comma 2, lett. a), sono trattati, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, anche da società terze fornitrici di servizi per la Regione Basilicata, esclusivamente per le finalità di cui al presente dispositivo, con logiche strettamente correlate al procedimento e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali".
2. Ai componenti del GTS, nonché ai soggetti di cui ai precedenti art. 3, comma 2 e comma 3, lett. b) e art. 4, comma 2, lett. a), è sottoposta l'Informativa secondo il modello contenuto nell'Allegato A2.

Art. 7
(Disposizioni finali)

1. Il presente dispositivo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e annulla e sostituisce tutte le precedenti disposizioni regionali in materia o in contrasto con esso.
2. Il presente dispositivo si raccorda, nei modi e nei tempi, con l'aggiornamento e la manutenzione del "Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali" (QNQR), nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8, del D.Lgs. n. 13/2013, nel rispetto della normativa applicabile.
3. Per ciò che concerne l'aggiornamento degli standard di certificazione e di attestazione, si rimanda alla normativa nazionale di riferimento e ai dispositivi attuativi regionali vigenti.